



TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DI CAUSA
(r.g. 2510/2017)

promossa da

[REDACTED]

APPELLANTE

contro

COMUNE DI LIVORNO

APPELLATO

Oggi **27 febbraio 2020**, innanzi alla dott.ssa Nicoletta Marino, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. CORRADO CASTELLI

Per **COMUNE DI LIVORNO** l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a discutere la causa e, all'esito, a precisare le conclusioni.

L'avv. Castelli discute la causa e, all'esito, precisa le conclusioni come da atto di appello.

L'avv. [REDACTED] discute la causa e, all'esito, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura, allontanatisi i procuratori delle parti.

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)



N. R.G. 2510/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2510/2017 promossa da:

██████████ (C.F.: ██████████), con il patrocinio dell'avv. ANDREINI DANIELE e dell'avv.

APPELLANTE

contro

COMUNE DI LIVORNO (C.F.:), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ dell'avv.

APPELLATO

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 812/2016 del Giudice di Pace di Livorno depositata in data 28 dicembre 2016 (n. R.G. 1981/2014).

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 febbraio 2020 e la causa veniva decisa con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione alla medesima udienza.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE**

L'odierna appellante impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 812/2016, depositata in Cancelleria in data 28 dicembre 2016, con la quale il Giudice di primo grado aveva respinto il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione n. 00550762 16 del 23 giugno 2014 emesso (in solido nei confronti della proprietaria del veicolo) dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa, per la violazione dell'art. 218/6 C.d.S per aver il conducente signor ██████████ circolato "[...] nonostante la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida ██████████ sospesa in data



11.3.2013[...]” con conseguente fermo amministrativo del veicolo Aprilia Scarabeo tg. [REDACTED] di proprietà della ricorrente.

L'appellante chiedeva la riforma della sentenza resa in primo grado censurando il vizio di motivazione per non aver il Giudice, per un verso, tenuto conto dell'intervenuto contratto di deposito stipulato ex art. 1770 c.c. dalla signora [REDACTED] con [REDACTED] Livorno di [REDACTED] al fine della riparazione del motociclo, con conseguente circolazione del veicolo nella totale inconsapevolezza della proprietaria, e, per altro verso, della carenza di elemento soggettivo in capo alla ricorrente con conseguente inoperatività del principio di solidarietà della sanzione tra conducente e proprietario; con un terzo motivo di ricorso l'appellante contestava poi l'omessa istruttoria, per non aver il Giudice considerato la valenza probatoria della dichiarazione di ritrattazione resa dalla signora [REDACTED] il 16.12.2015 ai sensi dell'art. 376 comma 2 c.p.; infine, [REDACTED] denunciava l'omessa pronuncia del Giudice di Pace di Livorno sulla richiesta di nuova escussione del teste a fronte della ritrattazione scritta e dunque il difetto di motivazione e/o la violazione dell'art. 112 c.p.c.

La signora [REDACTED] rassegnava dunque le conclusioni che si riportano:

“- IN VIA PRINCIPALE: 1. Accogliere la spiegata impugnazione per violazione e/o erronea applicazione da parte del Giudice di Pace di Livorno del regime di solidarietà di cui all'art. 6 L. 689/1981, in relazione all'intervenuto contratto di deposito tra la ricorrente e l'autofficina ed alla disciplina di cui all'art. 1770 c.c., dai quali risulta in re ipsa la prova della circolazione contro la volontà della ricorrente, come esposto sub 1) nell'indicazione dei requisiti ex art. 434 n. 2 c.p.c. del presente appello; 2. per l'effetto, riformare totalmente l'ordinanza impugnata, dichiarando conseguentemente nullo e/o annullando il verbale contestazione n° 00550762 16 del 23.6.2014 emesso dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa in data 23.06.2014 per asserita violazione di cui all' art. 218/6 CDS;

- IN VIA SUBORDINATA: 1. Accogliere la spiegata impugnazione per violazione e/o erronea applicazione da parte del Giudice di Pace di Livorno del regime di solidarietà di cui all'art. 6 L. 689/1981, per omessa valutazione, in violazione dell'art. 3 L. 689/1981, della carenza di elemento soggettivo nella ricorrente, come esposto sub 2) nell'indicazione dei requisiti ex art. 434 n. 2 c.p.c. del presente appello; 2. per l'effetto, riformare totalmente l'ordinanza impugnata, dichiarando conseguentemente nullo e/o annullando il verbale contestazione n° 00550762 16 del 23.6.2014 emesso dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa in data 23.06.2014 per asserita violazione di cui all' art. 218/6 CDS ;

- IN ULTERIORE SUBORDINE: 1. Accogliere la spiegata impugnazione per omessa istruttoria da parte del Giudice di Pace di Livorno, consistita nel non aver considerato la valenza probatoria della intervenuta ritrattazione della teste [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 376 c. II c.p., da cui risulta la prova che la circolazione del



mezzo della ricorrente è avvenuta contro la volontà di quest'ultima, come esposto sub 3) nell'indicazione dei requisiti ex art. 434 n. 2 c.p.c. del presente appello; 2. per l'effetto, riformare totalmente l'ordinanza impugnata, dichiarando conseguentemente nullo e/o annullando il verbale contestazione n° 00550762 16 del 23.6.2014 emesso dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa in data 23.06.2014 per asserita violazione di cui all' art. 218/6 CDS;

- IN IPOTESI ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 1. Accogliere la spiegata impugnazione per difetto di motivazione e/o violazione dell'art. 112 c.p.c., consistiti nell'aver il Giudice di Pace di Livorno ommesso di pronunciarsi e/o di motivare in merito alla richiesta di nuova escussione della teste a fronte della ritrattazione scritta di quest'ultima. 2. per l'effetto, previa occorrendo nuova escussione della teste [REDACTED], riformare totalmente l'ordinanza impugnata, dichiarando conseguentemente nullo e/o annullando il verbale contestazione n° 00550762 16 del 23.6.2014 emesso dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa in data 23.06.2014 per asserita violazione di cui all' art. 218/6 CDS;

- IN OGNI CASO: condannare l' appellato al pagamento delle spese, competenze, funzioni, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

- IN VIA ISTRUTTORIA 1) Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie come formulate e reiterate in primo grado e non accolte dal G.d.P. di Livorno; 2) Si chiede che il Tribunale di Livorno, occorrendo, proceda alla nuova escussione della teste Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente [REDACTED] sugli stessi capitoli formulati in primo grado, a fronte della dichiarazione di ritrattazione di quest'ultima, su cui il GdP di Livorno ha illegittimamente ommesso di pronunciarsi come sopra esposto [...]"

Si costituiva il Comune di Livorno chiedendo il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza già pronunciata, ritenendo non provato, alla luce dell'istruttoria svolta innanzi al Giudice di primo grado, il contratto di deposito e dunque la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario.

Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e rinnovata l'istruttoria testimoniale già svolta innanzi al Giudice di Pace, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 27.2.2020 e decisa con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.



Ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e come tale vada accolto in ragione della motivazione che segue, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

1. L'istruttoria rinnovata nel presente grado ha dimostrato che la signora [REDACTED], cui il motociclo [REDACTED] cc tg. [REDACTED] era stato consegnato per le riparazioni, è stato poi utilizzato dal signor [REDACTED] – compagno della testimone – senza il consenso dell'appellante. La testimone ha infatti riconosciuto la firma apposta sul documento allegato *sub* n. 3 al fascicolo della parte ricorrente in primo grado e confermato il contenuto dello stesso, dal quale risulta la presa in carico del veicolo il 20.6.2014. La signora [REDACTED] ha anche precisato che “[...] c'erano tanti motorini in negozio, il signor [REDACTED] provò questo motorino, poi arrivò la Polizia Municipale e lui non aveva la patente; io non c'ero quel giorno, quando [REDACTED] prese il motorino; non venne richiesto il consenso alla signora [REDACTED] per consegnare il motorino al signor [REDACTED]”.

Inoltre, la testimone ha confermato la dichiarazione scritta rilasciata successivamente all'esame innanzi al Giudice di Pace nella quale la stessa, ritraendo quanto già dichiarato, riconosceva di aver preso in consegna il motoveicolo e di averlo a sua volta consegnato al compagno, che circolò pur sprovvisto di patente di guida incorrendo nella sanzione notificata, per responsabilità in solido, anche alla signora [REDACTED].

Ne risulta, secondo il Tribunale, la prova della conclusione, tra le parti, di un contratto di prestazione d'opera il quale, come è noto, contiene in sé, quando sia consegnata una cosa per delle riparazioni, le obbligazioni di custodia e di riconsegna proprie del contratto di deposito, con conseguente dovere di diligenza del buon padre di famiglia in capo dal depositario. Sul punto è dunque applicabile il disposto del primo comma dell'art. 1770 c.c., secondo il quale *“Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante [...]”*.

Sul punto di attendibilità della testimone nuovamente escussa signora [REDACTED], va osservato che se certamente deve riconoscersi che la testimone ha assunto nel corso della vicenda processuale un comportamento non conforme al dovere di verità, tuttavia, la versione dei fatti confermata in sede di appello appare maggiormente attendibile in quanto la stessa è supportata, sul piano documentale, dalla dichiarazione sottoscritta dalla signora [REDACTED] prima dell'introduzione della causa, nell'immediatezza della contestazione sollevata nei confronti del trasgressore e dell'appellante.

Potendo dunque utilizzarsi al fine del decidere la dichiarazione resa nel corso dell'istruttoria rinnovata, deve affermarsi che l'appellante ha dato prova, attraverso la testimone, di non aver consentito in nessun modo un utilizzo del bene che prescindesse dalla necessità di riparazione del ciclomotore.



La vicenda processuale dimostra dunque che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario dello stesso e, dunque, *prohibente domino*, avendo la consegna del motociclo il solo scopo di provvedere alle riparazioni dello stesso secondo il paradigma normativo dell'art. 1770 c.c. e non essendo nella disponibilità della signora [REDACTED] l'ulteriore controllo del corretto uso del mezzo da parte del depositario. Ne deriva l'assenza, in capo all'appellante, dell'elemento psicologico della sanzione irrogata.

Potendo fare applicazione dei principi costantemente ribaditi dalla Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo della fattispecie sanzionatoria (v. *ex multis*, sent. Cass. n.13610/2007, secondo la quale *"In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa -al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni- solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso"*), ritiene il Tribunale che l'appellante ha provato in causa una condotta idonea ad evitare il fatto sanzionato, la cui realizzazione, senza possibilità di controllo da parte del depositante, si è determinata in ragione di una causa esterna alla sfera volitiva della signora [REDACTED] rappresentata dalla condotta del terzo.

Alla luce di quanto sin qui motivato, l'appello va accolto con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata e annullamento del verbale di contestazione elevato nei confronti della signora [REDACTED].

2. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.m. n. 55/2014 tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P Q M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:



1. Accoglie l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 812/2016, depositata in Cancelleria in data 28 dicembre 2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] avverso il verbale contestazione n° 00550762 16 del 23.6.2014 emesso dal Comune di Livorno, Unità Organizzativa Polizia Municipale Amministrativa in data 23.06.2014 per asserita violazione di cui all' art. 218/6 CDS e annulla lo stesso;
2. condanna il Comune di Livorno, in persona del Sindaco *p.t.*, a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 200,00 per fase di studio, euro 230,00 per fase introduttiva, euro 250,00 per fase istruttoria ed euro 405,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 300,00 per fase di studio, euro 300,00 per fase introduttiva, euro 700,00 per fase istruttoria ed euro 600,00 per fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Livorno, in data 27.2.2020.

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)

